



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 – fax 0113989382

P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Servizio Segreteria Sindaco e Cooperazione Istituzionale

ORDINANZA N. 13

lì, 20/05/2020

OGGETTO: Emergenza Corona Virus. Riapertura dei mercati rionali del giovedì per la vendita dei generi alimentari e non alimentari

IL SINDACO

Visto il decreto legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

- Visto il D.L. n. 33 del 16/5/2020 recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid19”;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, che detta le ultime misure restrittive in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica;
- preso atto della nota, pervenuta dalla Regione Piemonte, datata 10.05.2020, prot. 419 CTC, con la quale si invitano i Comuni ad avviare le verifiche necessarie per definire le soluzioni operative che permettano le riaperture indistinte di tutti i mercati nella quarta settimana di maggio (18 -24) insieme alle commissioni degli operatori dei Mercati.

Visto che in data 19 maggio 2020 si è svolto un incontro presso il comune di Beinasco tra l'amministrazione ed i rappresentanti dei Mercati di Beinasco per verificare le soluzioni organizzative per la ripartenza del mercato, salvaguardando l'esigenza dei concessionari di riprendere l'attività all'interno di condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (ambulantisti, collaboratori, consumatori e personale addetto ai controlli).

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020”.

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

1. Di consentire presso i mercati rionali del giovedì di piazza Danilo Dolci, piazza Pertini e largo Torino, la vendita di generi alimentari e non alimentari di ambulanti con posto fisso sulle aree mercatali ammettendo la presenza di ambulanti sorteggiati autorizzati alla vendita di generi alimentari in numero non superiore a quattro per i mercati di Largo Torino, piazza Danilo Dolci, piazza Pertini;
2. di consentire la presenza di ambulanti sorteggiati autorizzati alla vendita di generi non alimentari in numero non superiore a tre per il solo mercato di largo Torino, vista la specifica conformazione dell'area;
3. di non consentire il posizionamento di battitori nella presente fase sperimentale.

Le attività di vendita di cui ai punti precedenti potranno essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- delimitazione dell'area mercatale in modo da convogliare gli accessi,
- separazione dei varchi di accesso ed uscita dalle aree mercatali,
- contingentamento delle presenze per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza,
- obbligo di confezionamento da parte del venditore, dotato di mascherina, l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Il venditore dovrà mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- il venditore dovrà, inoltre, garantire la presenza di clienti nelle zone in prossimità dell'area di vendita con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e garantire ai fruitori adeguata distanza interpersonale.

Raccomanda, anche per i clienti, l'uso di mascherine per l'accesso alle aree mercatali.

Da mandato alla Polizia locale di presidiare costantemente i mercati al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza come sopra evidenziate.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comandante della Polizia Locale;
- al dirigente dell'area Tecnica;

Che la presente Ordinanza venga resa nota tramite il sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Che nei confronti dei trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che avverso la presente ordinanza è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
GUALCHI Antonella *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 20/05/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.